



Comune di Macherio

Provincia di Monza e della Brianza

Via Visconti, 39 – 20846

Cod. Fisc. 01039700156 - P. IVA 00702660960

Tel. 039 20756.1 - Fax 039 20756230

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N°6 del 23/02/2011

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/05, DELLA TERZA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PL 5

Il giorno 23/02/2011, alle ore 21:00, presso la Scuola Media, convocati - in seduta straordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata presso la Sede Municipale.

Assume la presidenza il SINDACO, PORTA GIANCARLO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCESCO MIATELLO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

	presente		presente
PORTA GIANCARLO	S	GATTI AUGUSTO	S
CASPANI BARBARA	S	REDAELLI MARIAROSA	S
MONACO GIORGIO	S	MONTRASIO FRANCO	S
LENTO PASQUALE	S	ZAPPA LUCA	S
GHEZZI CESARE ANGELO	S	CASPANI RINO	N
CASSANMAGNAGO VALERIA	S	CLAPIS MADDALENA	S
BONANOMI VERONICA	S		
RESNATI ALESSIA	S		
VELUTTI ANDREA	S		
PASCHETTO TIZIANO	S		
MOTTA FABIO	S		

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in seduta pubblica, secondo quanto prescrive la legge.

DELIBERAZIONE N°6 del 23/02/2011

ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/05, DELLA TERZA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PL5.

Udito l'intervento del Sindaco con il quale introduce l'argomento, illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti;

Seguono interventi come da nastro magnetico agli atti.

Preso atto che il Sindaco, esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n° 3326 del 2 febbraio 2001, è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Macherio e che in tale strumento urbanistico è previsto un piano attuativo denominato P.L.5, comprendente aree poste a lato di via Volta e fratelli Cervi, con la possibilità di realizzare insediamenti di tipo residenziale, artigianale e commerciale, il quale, con proprie deliberazioni n° 55 e 30 rispettivamente assunte nelle sedute del 22/12/2003 e 26/4/2004 è stato prima adottato e poi definitivamente approvato;

Ricordato che successivamente, con atto in data 1/6/2004 a repertorio n° 1858 prot. 8004 del segretario Comunale di Macherio, registrato a Monza il 16 giugno 2004 al n° 002220 vol. 1 veniva stipulata la relativa convenzione tra le parti, ossia tra il Comune di Macherio e la società Esselunga S.p.a., con sede in Milano, via Vittor Pisani 20,

Preso atto che con successivo atto a repertorio Segretario Comunale di Macherio n° 1922 prot. 15597 in data 17/11/2005 registrato a Monza il 29/11/2005 al n° 4532 vol. 1 veniva stipulata una convenzione in variante allo stesso piano di lottizzazione, con modifica di alcuni patti convenzionali;

Preso atto che la Soc. La Villata s.p.a. è subentrata alla Soc Esselunga s.p.a., a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'immobile commerciale, in tutti gli obblighi convenzionali precedentemente assunti dal lottizzante originario;

Ricordato che con atto a repertorio del Segretario Comunale di Macherio n. 2027 del 07.07.2008, registrato a Monza il 10 luglio 2008 al n. 105 veniva stipulata una convenzione per una seconda variante allo stesso piano di lottizzazione, con ulteriore modifica dei patti convenzionali;

Preso atto che sono già stati rilasciati, in attuazione del P.L. di cui trattasi, tutti i permessi di costruire dei fabbricati commerciali, produttivo e residenziali e che risultano da tempo ultimate le opere di urbanizzazione convenzionate per cui, ai sensi delle convenzioni sopra citate la società lottizzante ed i suoi aventi causa devono procedere alla stipula degli atti di cessione ed asservimento all'uso pubblico delle aree indicate dai patti convenzionali,

Vista ora l'istanza proposta dalla società lottizzante con la quale si richiede, ai sensi di leggi regionali intervenute successivamente all'approvazione del P.L. ed ora vigenti, di modificare ed integrare la convenzione citata in premessa, nella parte relativa ai parcheggi a servizio dell'insediamento commerciale ed alla strada pedonale coperta interna alla struttura di vendita;

sostituendo il previsto assoggettamento alla servitù di uso pubblico con l'adozione di un regolamento d'uso,

Preso atto che la volontà della parte lottizzante di mantenere la piena proprietà delle parti indicate ai punti precedenti, pur con un diverso regime garantisce la medesima fruibilità delle stesse attrezzature da parte di chiunque, utente o meno delle attrezzature commerciali a cui le stesse attrezzature sono funzionali,

Rimarcato anche che secondo tale nuovo regime delle strutture tutte le eventuali spese per gestione e/o manutenzione ricadono sulla proprietà,

Preso atto inoltre che, a fronte di tale modifica, la società La Villata ha offerto al Comune di Macherio un contributo straordinario a titolo sia di ristoro per la modifica convenzionale ed a titolo di liberalità dell'importo di € 500.000,

Vista la documentazione predisposta in accordo con la società La Villata S.p.a., costituita da:

1. schema di convenzione
2. schema di regolamento d'uso delle strutture destinate alla fruizione pubblica,
3. tavola grafica

Ritenuto che la proposta di variante al P.L. nel suo insieme, è conforme alla vigente normativa, non riduce la somministrazione di servizi al territorio, costituisce un interesse dell'Ente e che, quindi, può essere approvata;

Richiamato gli articoli 9 e 14 della legge regionale 11/3/05 n° 12;

Visti i pareri, di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, uniti alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con 12 voti favorevoli, 4 astenuti (Consiglieri: Redaelli Mariarosa, Montrasio Franco, Zappa Luca e Clapis Maddalena) espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 12 i votanti,

Su conforme proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. Di adottare, con le motivazioni espresse sopra, la terza variante al piano attuativo in questione, denominato P.L.5, costituito dalla documentazione elencata in narrativa,
- 3 Di disporre il deposito della presente deliberazione per 30 giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati allegati ed alla scheda tecnica regionale, dando notizia mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune di Macherio e dei comuni limitrofi e con la pubblicazione su un quotidiano di interesse locale, il tutto ai sensi degli articoli 3 comma 1 della legge regionale 23/97 e sul sito internet del Comune;
4. Di dare atto che, decorsi ulteriori 30 giorni per le osservazioni, il Consiglio Comunale procederà, all'approvazione definitiva, decidendo sulle osservazioni ed opposizioni;
5. Di incaricare il Responsabile del Procedimento, geom. Giuliano Perini, dell'espletamento delle procedure e degli atti conseguenti;

**IN SEGUITO
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
Ritenuto dover accogliere la proposta del Sindaco;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 151 – comma 4 – del D.Lgs.18.8.2000, n.267;

Con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 16 i votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito

Allegati: Pareri

Schema di convenzione

Schema del regolamento d'uso

Planimetria

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Porta Giancarlo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Miatello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, dal _____ e per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Miatello

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Miatello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, a norma dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267

in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Miatello

Regolamento d'uso di parcheggi destinati alla fruizione pubblica realizzati nell'ambito di riconversione urbanistica denominato PL5

Art. 1) Il presente regolamento d'uso risulta relativo ai parcheggi ed al verde pubblico circostante, aventi una superficie complessiva pari a circa mq 20.224, di cui mq. 9191 di parcheggi in superficie e mq. 7576 di parcheggi al piano interrato, individuati con campitura nella planimetria allegata sotto la lettera.... alla convenzione stipulata in data modificativa e integrativa della convenzione di lottizzazione Rep. N° 1858 del 01/06/2004 e successive varianti Rep. N° 1922/2005 e N° 2027/2008.

Art. 2) La Società La Villata S.p.A., con la sottoscrizione della suddetta convenzione e del presente regolamento si impegna, per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a consentire a chiunque la fruizione gratuita di tutti i parcheggi di cui all'art.1, in tutti i giorni feriali e festivi di apertura al pubblico della struttura commerciale insediata nell'ambito, dalle ore 08,00 alle ore 21,00.

Art. 3) La Società La Villata S.p.A. si impegna, per sé e i suoi aventi causa, a garantire, dietro espressa richiesta scritta del comune, nei giorni festivi in cui la struttura commerciale risulta chiusa, la gratuita fruizione pubblica dei parcheggi di cui al precedente articolo 2, che risultano realizzati in superficie, nelle ore diurne e più precisamente dalle ore 08,00 alle ore 21,00, salvo diversi accordi.

La suddetta richiesta del comune dovrà pervenire alla Società La Villata S.p.A. o ai suoi eventuali aventi causa con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

Art. 4) La Società La Villata S.p.A. si impegna, per sé e i suoi aventi causa, a garantire la piena funzionalità dei parcheggi di cui ai precedenti articoli e quindi una loro adeguata manutenzione.

Con appositi cartelli posti all'ingresso dei parcheggi stessi verranno indicati gli orari di apertura e chiusura.

Art. 5) Sia la Società La Villata S.p.A. sia i suoi eventuali aventi causa potranno affidare la gestione dei parcheggi a soggetti professionalmente idonei.

Art. 6) Le previsioni di cui al presente regolamento d'uso, eccezion fatta per quelle contenute nell'art. 3, valgono anche per quanto riguarda la fruizione pubblica della strada pedonale coperta di cui all'art. 2 della convenzione cui il presente regolamento viene allegato.

COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

SERVIZI FINANZIARI

**OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/05, DELLA TERZA
VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PL 5.**

Parere del responsabile dei Servizi Finanziari

Il presente atto non comporta oneri per l'Ente, si ritiene inoltre non rilevante in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo N° 267/2000,

Macherio, 21 Febbraio 2011

Il Coordinatore del Settore Finanziario
Citterio Adriana

COMUNE DI MACHERIO

Provincia di Monza e della Brianza

§ * § * § *

**CONVENZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA TERZA
VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE INTERESSANTE
L'AMBITO DI RICONVERSIONE URBANISTICA DENOMINATO
P.L. 5**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI addì del mese di nella
Residenza Municipale sono comparsi avanti a me, Dott. FRANCESCO
MIATELLO, Segretario Generale del Comune di Macherio, autorizzato a
ricevere il presente atto a norma dell'art. 97, comma 4, lettera c) del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, i signori:

- PERINI Geom. GIULIANO, nato a Tremosine (BS) il 04/06/1948, nella
sua qualità di Coordinatore del Settore Tecnico del Comune di
Macherio, posizione apicale, in rappresentanza del COMUNE DI
MACHERIO, con sede in Macherio, Via Visconti di Modrone n° 39,
C.F.: 01039700156, presso il quale elegge domicilio e nell'interesse del
quale dichiara di agire ai sensi della Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 20 del 28/05/2008, esecutiva, nonché ai sensi dell'art. 107
del T.U.E.L. e degli altri provvedimenti richiamati in questo atto, da una
parte, indicata nel seguito anche più semplicemente come "Comune";

E

- ANTONIELLO Geom. CARLO, nato a Paderno Dugnano, il
06/04/1971, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della
Società **"LA VILLATA S.P.A. IMMOBILIARE DI
INVESTIMENTO E SVILUPPO"**, con sede in Milano, Via Vittor
Pisani n° 20 – CF 05046780960, come da procura speciale rilasciata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, Dott. Caprotti
Bernardo, in data, ricevuta dal Notaio Ripamonti di Milano al

Rep. col N°, la quale viene allegata alla presente sotto la lettera “A”. Tale Società è subentrata, nel rapporto in questione, alla Società ESSELUNGA S.P.A., con sede in Milano, Via Vittor Pisani n°20, come da atto di compravendita rogato in data 24/04/2008, N°168.150 di Repertorio e N° 17.232 di Raccolta dal Dott. Giovanni Ripamonti, Notaio in Milano, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Milano 2 in data 20/05/2008 al N° 13.660, Serie 1T, trascritto a Milano 2, il 21/05/2008, al N° 65648/36509 e 65649/36510, dall’altra parte, indicata nel seguito anche più semplicemente come “Società” o “Lottizzante”.

Detti comparenti, delle cui identità e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo, dopo aver rinunciato, col mio assenso, all’assistenza dei testimoni, dichiarano di voler stipulare la seguente convenzione.

PREMESSO

- che, con atto del Segretario Comunale di Macherio in data 1 giugno 2004, al repertorio col n° 1858, prot. 8004, registrato a Monza il 16 giugno 2004, al n° 002220, vol. 1, veniva stipulata tra il Comune di Macherio e la Società Esselunga S.p.A. una convenzione relativa all’attuazione del piano di lottizzazione interessante l’ambito di riconversione urbanistica denominato PL 5 e riguardante terreni di proprietà della Società Esselunga S.p.A. situati a Macherio, in Via Volta, contraddistinti in catasto al foglio 10 mappali 58, 91, 159, 87, 88, 89, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 213, 214, 217 e, comunque, come ivi previsto;

- che, con successivo atto a repertorio comunale n° 1922 prot. 15597, in data 17/11/2005, registrato a Monza il 29/11/2005, al n° 4532, vol. 1, veniva stipulata convenzione relativa allo stesso piano di lottizzazione comportante alcune modifiche della precedente (prima variante);

- che, con successivo atto a repertorio comunale n° 2027, in data 07/07/2008, registrato a Monza il 10/07/2008, al n° 105, vol. 1, veniva stipulata convenzione relativa anch’essa allo stesso piano di lottizzazione comportante ulteriori modifiche di quella originaria (seconda variante);

- che con l'art. 5 della convenzione originaria veniva prevista la costituzione di servitù di uso pubblico, oltre che su aree destinate a verde pubblico, anche su aree destinate a parcheggi aventi una superficie complessiva di mq. 11.068 ed anche su strada pedonale coperta realizzata nell'ambito di detto complesso;

- che tale obbligo veniva confermato in entrambe le varianti della stessa;

- che la costituzione della servitù da ultimo indicata non si ritiene indispensabile in quanto il medesimo obiettivo, cui la suddetta previsione risulta subordinata, può essere garantito altrimenti;

- che, quanto alle previste servitù di uso pubblico da costituire sui parcheggi sopra indicati, la possibilità di detta soluzione diversa si riscontra in forza di quanto disposto dal 10° comma dell'art. 9 della sopravvenuta L.R. 12/05 in base al quale sono servizi pubblici di interesse pubblico e generale, oltre che quelli "realizzati tramite iniziativa pubblica..... o ceduti al Comune...", i servizi e le attrezzature, anche private, di uso pubblico o di interesse generale, la cui fruizione pubblica risulti garantita con atto di asservimento oppure con regolamento d'uso;

- che con tale soluzione, ossia il regolamento d'uso, verrebbe anche garantita ad ogni effetto la fruizione della suddetta strada pedonale coperta;

- che, quindi, sicuramente la normazione vigente in materia di dotazione di parcheggi di uso pubblico e spazi connessi consente che essa sia soddisfatta, garantendo l'utilizzazione pubblica degli stessi, ferma restando la proprietà privata;

- che nella fattispecie, la prescritta dotazione di parcheggi di uso pubblico viene garantita mediante il regolamento d'uso che, sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- che, a fronte di tale modifica dei patti convenzionali, la Società La Villata S.p.A. ritiene di contribuire ad una elevazione della dotazione di servizi pubblici nell'ambito del Comune mediante il versamento di un contributo straordinario che l'Amministrazione comunale ha manifestato la

volontà di utilizzare a tal fine;

- che, quindi, il Comune di Macherio e la Società La Villata S.p.A. per le ragioni sopra indicate hanno concordato di apportare alla convenzione del 2004 ed alle due varianti sopracitate le modifiche e le integrazioni di cui all'articolato che segue;

- che tale variante del Piano di Lottizzazione è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Macherio n° in data/...../2011, unita alla presente sotto la lettera "C", (omessi gli allegati) al presente atto ed approvata in via definitiva, ai sensi della L.R. 23/97 e della L.R. 12/05, con deliberazione del Consiglio Comunale n° del/.../2011, unita anch'essa al presente atto sotto la lettera "D", (omessi gli allegati). Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Le pattuizioni, gli elaborati e gli impegni derivanti dalla originaria convenzione e qui non modificati si intendono confermati in toto.

ART. 2 – MODIFICHE DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE STIPULATA IN DATA 01/06/2004

1. Quanto previsto nell'articolo 5 della convenzione di lottizzazione stipulata in data 01/06/2004 e confermato nelle successive varianti e, cioè, l'obbligo della parte lottizzante di costituire servitù di uso pubblico sui parcheggi aventi una superficie complessiva effettiva di mq. 20.224 di cui mq. 16.767 per quanto al primo comma lett. c) e mq. 2496 per quanto al primo comma lettera a) ed al comma 2 nonché l'obbligo della costituzione di servitù di uso pubblico sulla strada pedonale coperta di cui al quarto ed al quinto comma vengono modificati e sostituiti come detto nel proseguo.

2. La Società La Villata S.p.A. si impegna a rendere i parcheggi individuati con campitura in colore..... nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "E" accessibili e fruibili gratuitamente da parte di

chiunque, utente o meno delle attrezzature commerciali, conservando essa la piena proprietà dei medesimi.

3. L'accesso ai parcheggi e la fruizione degli stessi da parte di chiunque sono disciplinati dal regolamento d'uso che, sottoscritto dalle parti contestualmente alla stipulazione della presente convenzione, viene allegato sotto la lettera "B".

4. La Società La Villata S.p.A. si obbliga a provvedere, a propria cura e a proprie spese, alla custodia, alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria e alla conservazione dei parcheggi fin quando permarrà la loro esigenza e, quindi, fino a quando risulterà in essere il complesso edilizio destinato ad attività commerciale che ha comportato la previsione e la realizzazione anche dei parcheggi stessi, necessari al fine di garantire le dotazioni prescritte dalla vigente disciplina.

5. La Società La Villata S.p.A. si impegna anche a garantire la fruizione pubblica della strada pedonale coperta di cui al già richiamato quarto comma dell'art. 5 della convenzione del 2004 e che risulta tinteggiata in colore nella citata planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "E".

Detta strada pedonale, della quale la Società La Villata S.p.A. mantiene la piena proprietà e che verrà mantenuta permanentemente con tale destinazione, verrà aperta negli stessi orari di apertura dell'attrezzatura commerciale insediata nel complesso che essa attraversa.

Le previsioni relative a detta fruizione pubblica risultano anch'esse contenute nel regolamento d'uso di cui al precedente comma 3 allegato al presente atto sotto la lettera "B"

ART. 3 – CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

1. La Società La Villata S.p.A. dà all'Amministrazione Comunale un contributo straordinario a titolo di ristoro per la modifica convenzionale e a titolo di liberalità versando, contestualmente alla stipulazione del presente atto, mediante assegno circolare emesso da primario Istituto di credito e

intestato al Comune di Macherio, un importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila)

2. L'Amministrazione Comunale di Macherio si impegna ad utilizzare detto importo ai fini della realizzazione di nuovi servizi pubblici o dell'adeguamento, del potenziamento ed implementazione dei servizi pubblici, sociali e culturali esistenti, anche in collaborazione con Associazione ed enti presenti sul territorio.

3. L'Amministrazione Comunale si impegna ad utilizzare l'importo oggetto di detto contributo straordinario con la possibile sollecitudine e, comunque, non oltre anni tre dalla data di stipulazione del presente atto.

ART. 4 – CONFERMA DELLE ALTRE PREVISIONI DELLA CONVENZIONE DEL 2004 E SUCCESSIVE VARIANTI

1. Per quanto non disposto con il presente atto, rimangono ad ogni effetto ferme le previsioni contenute nella Convenzione originaria Rep. N° 1858/2004 e nelle successive varianti Rep. N° 1922/2005 e N° 2027/2008 e quindi le obbligazioni che con esse sono state assunte.

ART. 5 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del presente atto saranno a carico della Società "LA VILLATA S.P.A. IMMOBILIARE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO", che, sin da adesso, invoca il trattamento fiscale più favorevole. Le parti danno atto che il valore della presente convenzione ascende ad € calcolati in base al contributo straordinario concesso.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, che consta di facciate intere e n. righe di questa, oltre alle firme, che è stato da me letto alle Parti, le quali, trovandolo pienamente conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono.

COMUNE DI MACHERIO

IL COORDINATORE DEL SETTORE TECNICO

Geom. Giuliano Perini

LA VILLATA S.P.A. IMMOBILIARE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO

IL PROCURATORE SPECIALE

Geom. Antoniello Carlo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Miatello